

*REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER I SERVIZI E
LE POLITICHE DEL LAVORO
ART. 8 L.R. 20/2005*

INDICE SISTEMATICO

Art.1 - Ambito di applicazione _____	3
Art.2 - Finalità e attribuzioni _____	3
Art.3 - Composizione _____	4
Art.4 - Procedura per la determinazione della rappresentanza sociale _____	5
Art.5 - Rilevazione del grado di rappresentatività' _____	6
Art.6 - Nomina e durata in carica dei componenti la commissione _____	7
Art.7 - Insediamento commissione _____	8
Art.8 - Elezione del vice presidente _____	8
Art.9 - Partecipazione alle sedute _____	8
Art.10 -Convocazione delle sedute _____	9
Art.11 -Svolgimento delle sedute _____	9
Art.12 -Ordine del giorno _____	9
Art.13 -Verbale delle sedute _____	10
Art.14 -Gettone di presenza _____	10
Art.15 -Entrata in vigore _____	10

ASSESSORATO ALLE POLITICHE E SERVIZI PER IL LAVORO

Regolamento della Commissione Provinciale per i Servizi e le Politiche del Lavoro - Art.8 L.R. 20/2005

TIPO DOCUMENTO : <i>Regolamento</i>	VER.: <i>n. 1 del 06.08.2009</i>	APPROVATO CON: <i>Del. C.P. n. 37 del 06.08.2009</i>
AREA: <i>Lavoro</i>		DIRIGENTE: <i>Dr. Mariano Cabua</i>
SETTORE: <i>Politiche e Servizi per il Lavoro</i>		RESPONSABILE <i>Dr.ssa Lorena Cordeddu</i>
SERVIZIO: <i>Politiche per il Lavoro</i>		SEDE: <i>via Carlo Felice, 201 - 09025 Sanluri (VS)</i>
TEL.: <i>+39 070 93 56 200</i>	FAX.: <i>+39 070 93 71 089</i>	REDATTO DA: <i>Maria Grazia Lasi</i>
C.F. <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL <i>lavoro@provincia.mediocampidano.it</i>

Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano le attribuzioni, la costituzione, la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per i Servizi e le Politiche per il Lavoro, di seguito denominata Commissione, nel rispetto dei principi e dei criteri informativi dettati dall'art. 6 del D. Lgs.vo n. 469/97 e dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego".

Art.2 - FINALITÀ E ATTRIBUZIONI

1. La Commissione è istituita, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 20, quale organo permanente di concertazione e consultazione delle parti sociali in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e di gestione dei servizi per il lavoro, in relazione alle sottoelencate attività e funzioni attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Legge Regionale medesima:

- a) programmazione e realizzazione dello sviluppo dei Servizi per il lavoro;
- b) promozione, a livello provinciale, di programmi e progetti rivolti a favorire l'occupazione e l'inclusione sociale delle seguenti categorie:
 - donne;
 - iscritti all'elenco anagrafico, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata e a quelli privi di qualifica professionale;
 - lavoratori diversamente abili e tutti i soggetti con disagio sociale;
 - lavoratori immigrati;
 - soggetti ex tossicodipendenti ed ex detenuti;
 - lavoratori posti in mobilità.
- c) promozione di forme di utilizzo dei soggetti in situazione di particolare disagio nell'ambito di servizi e opere a vantaggio della collettività;
- d) promozione di programmi e progetti nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento e delle borse lavoro;

- e) definizione degli ambiti territoriali di riferimento per i Centri dei Servizi per il Lavoro tenendo conto, ove possibile, dell'articolazione territoriale a livello provinciale propria di settori quali quello socio-sanitario e dell'istruzione;
- f) sperimentazione di servizi innovativi volti al miglioramento e allo sviluppo del sistema provinciale nonché a favorire l'integrazione delle funzioni, con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e il loro collegamento con il mondo del lavoro;
- g) programmazione e organizzazione dei Servizi per il Lavoro secondo criteri di efficienza ed efficacia, perseguendo nel contempo la qualità delle prestazioni, la loro omogenea diffusione nell'ambito provinciale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi;
- h) predisposizione e approvazione del Piano provinciale per i Servizi e le Politiche del Lavoro, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 10 della L.R. n. 20/2005;
- i) effettuazione dell'analisi tecnica e proposta di inserimento nelle liste di mobilità di cui alla Legge 223 del 23 luglio 1991, relativamente ad aziende ed unità produttive presenti in ambito provinciale;
- j) mediazione dei conflitti di lavoro collettivi d'interesse provinciale e dell'esame congiunto di cui all'art. 4 della legge citata nel comma precedente.

Art.3 - COMPOSIZIONE

1. La Commissione è composta da:

- il Presidente della Provincia oppure l'Assessore provinciale con delega al Lavoro, che la presiede;
- n. 3 componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
- n. 3 componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale;

- n. 1 rappresentante designato dal Forum del terzo settore e n. 2 componenti designati rispettivamente dalla Scuola e dall'Università, esperti nelle problematiche socio-economiche del territorio provinciale;
 - il Consigliere provinciale di parità, nominato ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125.
2. Ciascuna delle parti sociali sopra elencate provvede a designare n. 1 componente supplente per ogni componente effettivo.
 3. Le parti sociali interessate, con rilevante rappresentatività a livello provinciale, possono, a richiesta, essere associate nella Commissione con proprio esponente, senza diritto di voto e di erogazione di gettone di presenza.
 4. Alle riunioni della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente, il Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e i Coordinatori dei Centri dei Servizi per il Lavoro ed, eventualmente, componenti di altre parti sociali rappresentative del territorio provinciale.
 5. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono garantite dal personale appartenente alla struttura amministrativa del Settore Politiche e Servizi per il Lavoro.

Art.4 - PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La Provincia, previa informativa da attuarsi con ogni mezzo ritenuto idoneo, invita le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori a dichiarare, entro i termini e con le modalità specificati nell'avviso, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto nel territorio provinciale, secondo i parametri di seguito riportati:
 - A) Organizzazioni dei datori di lavoro:
 - numero delle imprese associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - numero degli occupati (lavoratori dipendenti) nelle imprese di cui al precedente punto, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - numero delle categorie rappresentate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
 - B) Organizzazioni sindacali dei lavoratori:

- numero degli iscritti attivi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- numero dei rappresentanti eletti nelle RSU presenti nel territorio provinciale.

2. I dati relativi alla rappresentatività sono comunicati dal legale rappresentante in ambito territoriale di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione autocertificatoria, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali, il Dirigente competente ne richiederà la regolarizzazione al legale rappresentante, il quale dovrà provvedervi entro il termine perentorio di giorni 5. Decorso tale termine, senza che il legale rappresentante abbia fatto pervenire quanto richiesto, si procederà nel modo seguente:

- nel caso di mancanza assoluta di dati o di comunicazioni, l'organizzazione interessata sarà esclusa dal procedimento;
- nel caso di mancanza di integrazioni o correzioni richieste relativamente a singoli parametri, i medesimi concorreranno alla definizione del grado di rappresentatività presentando un valore pari a zero.

Art.5 - RILEVAZIONE DEL GRADO DI RAPPRESENTATIVITÀ'

1. Il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro è così misurato:

A) ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

- incidenza percentuale del numero degli iscritti ad un'organizzazione sindacale rispetto al totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti;
- incidenza percentuale del numero dei rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale eletti nelle R.S.U. presenti nel territorio provinciale rispetto al totale dei rappresentanti eletti nelle R.S.U. delle organizzazioni sindacali che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti.

B) ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO

- incidenza percentuale del numero delle imprese associate ad un'organizzazione datoriale rispetto al totale delle imprese associate alle

medesime organizzazioni che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti;

- incidenza percentuale del numero degli occupati nelle imprese associate ad un'organizzazione datoriale rispetto al totale degli occupati nelle imprese associate alle medesime organizzazioni che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti;
- incidenza percentuale del numero delle categorie rappresentate da un'organizzazione datoriale rispetto al totale delle categorie rappresentate dalle medesime organizzazioni che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti.

2. La somma del punteggio ottenuto per singolo parametro determina la graduatoria in ordine decrescente, che verrà utilizzata per la copertura del numero dei seggi previsti per legge.

Art.6 - NOMINA E DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE

1. Una volta individuate le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, gli Uffici competenti richiederanno alle stesse la designazione dei componenti effettivi e dei loro supplenti. Sulla base di tali designazioni, che dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, il Presidente della Provincia emetterà il decreto di nomina dei Componenti della Commissione, che sarà trasmesso agli interessati prima della data fissata per l'insediamento.
2. Il Presidente della Commissione rimane in carica per tutta la durata del proprio mandato politico nell'Organo esecutivo provinciale. Gli altri componenti della Commissione durano in carica 3 anni a decorrere dalla data d'insediamento della Commissione.
3. Nelle more del procedimento di ricostituzione della Commissione, le funzioni di ordinaria amministrazione vengono comunque garantite dalla Commissione uscente.
4. I componenti della Commissione possono essere sostituiti su richiesta delle organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al

Presidente della Commissione il quale provvede a darne comunicazione agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.

5. I componenti della Commissione dovranno produrre, pena l'esclusione, autocertificazione attestante l'assenza di cause d'ineleggibilità e incompatibilità, oltre che di altre cause ostative allo svolgimento dell'incarico affidato.

Art.7 - INSEDIAMENTO COMMISSIONE

1. Espletate le procedure di nomina, il Presidente, tramite la Segreteria della Commissione, provvede a convocare i singoli componenti per l'insediamento della Commissione stessa.
2. Il Presidente procede all'insediamento della Commissione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti designati.

Art.8 - ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE

1. La Commissione, nella prima seduta utile, elegge, a maggioranza dei presenti, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.9 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte le sedute, salvo i casi di motivato impedimento da comunicare preventivamente per iscritto al Presidente. In caso di assenza ingiustificata dei componenti, titolari e supplenti, a tre sedute consecutive, essi si intendono decaduti.
2. In caso di decadenza dei componenti, effettivi e supplenti, il Presidente della Commissione richiederà all'organizzazione o istituzione interessata, la segnalazione di nuovi nominativi. In mancanza di risposta entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Presidente della Commissione richiederà alle altre organizzazioni in graduatoria, in ordine decrescente di punteggio, la segnalazione di un rappresentante titolare e di uno supplente.
3. In caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni corrispondenti sono svolte dal componente della Commissione più anziano in età.
4. Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche.

Art.10 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata anticipabile per fax da far pervenire agli interessati almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta. Per la trattazione di argomenti di particolare urgenza, che devono essere esplicitati nell'avviso di convocazione, è consentita la riduzione dei termini temporali a 24 ore e la sola trasmissione per fax.
2. La Commissione può essere convocata anche su iniziativa di un terzo dei componenti tramite richiesta scritta al Presidente che, in questo caso, è tenuto ad effettuare la convocazione entro 10 giorni dalla richiesta pervenuta.
3. Nell'avviso di convocazione devono essere specificati la data, l'ora, la sede della riunione e gli argomenti iscritti all'Ordine del giorno.

Art.11 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Commissione sono aperte dal Presidente, dopo aver accertato la sussistenza delle presenze per la validità del numero legale.
2. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in sede di prima convocazione. In seconda convocazione, sarà sufficiente la presenza di 1/3 dei componenti, purchè sia garantita una rappresentanza delle organizzazioni datoriali e di quelle sindacali.
3. Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con la maggioranza dei voti espressi dai commissari presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Nelle votazioni i componenti che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
5. Le votazioni avvengono sempre a scrutinio palese.

Art.12 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'Ordine del giorno è predisposto dal Presidente e gli argomenti sottoposti a determinazione della Commissione sono trattati secondo la successione stabilita dallo stesso.
2. In casi eccezionali e urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno, qualora il Presidente, di sua

iniziativa o su proposta di uno o più componenti, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta venga accolta dalla maggioranza dei presenti. Nel caso in cui non si raggiunga tale quorum, gli argomenti devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art.13 - VERBALE DELLE SEDUTE

1. Il processo verbale di ogni seduta della Commissione deve riportare i passi salienti della discussione e deve contenere la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, il nome dei componenti presenti e degli assenti con l'indicazione dell'organizzazione di appartenenza, l'esito delle votazioni e l'annotazione delle eventuali posizioni contrastanti.
2. Il verbale, redatto dall'addetto alla Segreteria e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della Commissione, è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della successiva riunione per essere letto ed approvato dai componenti la Commissione. In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione in merito agli argomenti che ne formano oggetto.

Art.14 - GETTONE DI PRESENZA

1. Ai componenti della Commissione spetta, per la partecipazione ad ogni seduta della stessa, un gettone di presenza onnicomprensivo pari a quello vigente, tempo per tempo, per i Consiglieri Provinciali.
2. In caso di partecipazione a più sedute nel corso della stessa giornata sarà corrisposto un unico gettone di presenza.

Art.15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività dell'atto consiliare di approvazione.